

(N. 1014)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(DE VITO)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1984

Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — L'alto tasso di inoccupazione giovanile rappresenta, soprattutto nel Mezzogiorno, un problema di crescente rilevanza con preoccupanti effetti sul piano economico e sociale.

D'altra parte le dinamiche demografiche e la inadeguata domanda di lavoro che si manifestano nell'area meridionale fanno prevedere nel breve e medio periodo un aggravamento del fenomeno.

Il Governo, quindi, anche sulla scorta di una specifica intesa intervenuta con i sindacati nel quadro dell'accordo del 14 febbraio 1984, ha ritenuto opportuno definire un particolare intervento per favorire lo svi-

luppo dell'occupazione per i giovani nel Mezzogiorno.

Piuttosto che dilatare artificiosamente il settore del pubblico impiego o sostenere surrettiziamente una domanda di lavoro non espressa dal mercato locale si è preferito puntare all'allargamento della base occupazionale attraverso la sollecitazione allo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

La normativa prevista infatti esplicita una scelta precisa: quella di incentivare nuove forme di lavoro associato (cooperative e non) e di accompagnarne e sostenerne — con incentivi finanziari e con assistenza tecnica — la fase iniziale di attività per

permettere ad esse l'inserimento nelle dinamiche di mercato.

Accanto al « piano straordinario per l'occupazione giovanile » è poi prevista una forma di incentivo alle aziende meridionali che assumano con contratto di formazione-lavoro giovani tra i 15 e i 29 anni, o che comunque operino assunzioni a tempo indeterminato.

Il provvedimento si articola quindi in due direzioni.

Nell'ambito della prima è prevista la formulazione di un piano straordinario per l'occupazione giovanile tendente a favorire la crescita, nel Mezzogiorno, di una nuova imprenditorialità, mentre la seconda linea di intervento è basata, come si è accennato, sulla concessione di incentivi in favore delle imprese meridionali che assumono giovani con contratti di formazione-lavoro o lavoratori a tempo indeterminato.

I soggetti destinatari dell'intervento del predetto piano straordinario sono le cooperative di produzione e di servizi e le società che siano costituite, in prevalenza, da giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni.

In favore di tali soggetti è prevista la concessione di contributi in conto capitale per le spese di impianto e di gestione e per le attrezzature, di finanziamenti agevolati per la parte non coperta dal contributo, nonché la prestazione di attività di formazione e qualificazione professionale funzionalmente connesse alla realizzazione del progetto.

Anche gli enti locali possono presentare, nell'ambito del piano, progetti nel settore dei servizi, che vengono finanziati con il concorso degli stessi, in maniera da favorire le predette cooperative e società con le quali stipulano apposite convenzioni.

Sono previste priorità settoriali nella valutazione sia dei progetti predisposti dalle

cooperative e dalle società sia di quelli presentati dagli enti locali.

Per la gestione del piano straordinario e degli interventi ad esso relativi è prevista la costituzione, presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di un comitato per lo sviluppo dell'occupazione e di un nucleo di valutazione: il primo con il compito essenziale di promozione delle cooperative e di assistenza e il secondo con il compito di valutare, nell'ambito dell'istruttoria tecnica dei progetti, i costi e i benefici.

La verifica e la valutazione dello stato di attuazione del piano sono effettuate mediante appositi, periodici confronti fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le organizzazioni sindacali.

Un apposito fondo per l'occupazione giovanile viene costituito, con separata e autonoma contabilità, presso il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, per l'attuazione degli interventi in questione. Il fondo, che ha una dotazione di lire 2.900 miliardi, può essere integrato con mezzi finanziari della CEE e di altri organismi.

La seconda linea di intervento si concretizza nella concessione di contributi, rapportati alla retribuzione complessiva a carico dell'imprenditore, in favore delle imprese meridionali che assumono nominativamente, con contratti di formazione-lavoro, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Al fine di rendere l'intervento selettivo e rispondente ad una strategia di sviluppo, il contributo è previsto in misura più elevata nei settori da sviluppare in modo particolare e soprattutto in quelli nei quali vi è una produzione di elevato valore tecnologico. Sono parimenti favoriti i settori delle produzioni tradizionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Piano straordinario  
per l'occupazione giovanile)*

1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formula un piano straordinario per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali.

2. Nell'ambito del piano straordinario alle cooperative di produzione e di servizi nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che predispongano appositi progetti per la produzione di beni e la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del turismo e dei servizi alle imprese, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutuo a tasso agevolato non inferiore al 30 per cento del tasso di riferimento per la rimanente quota delle spese per l'impianto e le attrezzature rimborsabile, a partire dal terzo anno successivo alla data di approvazione del progetto, in un periodo non superiore a quindici anni;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese stesse per il primo anno,

del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

3. Le agevolazioni finanziarie sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Nella valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni viene data priorità a quelli relativi ai seguenti settori: artigianato, produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, risparmio energetico, servizi alle imprese, quali contabilità, *marketing*, consulenza organizzativa e fiscale, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica.

5. Nell'ambito del piano straordinario di cui al primo comma gli enti locali ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono presentare progetti nel settore dei servizi, per assicurare quote di domanda alle cooperative o società di cui al secondo comma del presente articolo, nei limiti di lire 150 miliardi annui.

6. Tali progetti, che debbono riferirsi a servizi permanenti, sono finanziati con il concorso degli enti locali. Le agevolazioni finanziarie previste dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo hanno la durata massima di tre anni e sono destinate al finanziamento di quote parziali decrescenti, nella stessa proporzione prevista al secondo comma, lettera c), del presente articolo, del costo dei singoli progetti. Dette agevolazioni sono alternative al contributo di cui allo stesso secondo comma, lettera c).

7. Per l'esecuzione dei progetti di cui ai due precedenti commi gli enti locali dovranno stipulare con le cooperative e le società di cui al secondo comma convenzioni di diritto privato.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del nucleo di valutazione di cui al comma 12 del presente articolo, può disporre la revoca immediata del finanziamento dei progetti, la cui esecuzione non risponda agli obiettivi della presente legge, per il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il finanziamento è stato concesso.

9. Nella valutazione dei progetti di cui ai precedenti quattro commi viene data priorità a quelli relativi ai settori: servizi ecologico-ambientali; smaltimento dei rifiuti; assetto del territorio; controllo urbanistico; conservazione dei beni culturali; informatizzazione degli uffici pubblici.

10. Presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è costituito un comitato per lo sviluppo dell'occupazione con compiti di promozione di cooperative e di altre società, di assistenza nella fase di progettazione e di avvio alle iniziative, di definizione di progetti in settori ritenuti prioritari, di promozione, di attività di formazione.

11. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede, un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ) e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonchè tre esperti, due nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale di una apposita struttura tecnica posta a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è

altresì costituito un nucleo di valutazione con il compito di effettuare l'istruttoria tecnica dei progetti con particolare riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente articolo. Il nucleo è composto da non più di cinque esperti nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra le persone che abbiano particolare competenza in materia di formulazione di analisi di progetti e relativi finanziamenti.

13. Le domande per ottenere le agevolazioni finanziarie sono presentate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che delibera l'ammissibilità del progetto alle agevolazioni previste dal presente articolo.

14. Periodicamente, e comunque due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica e di valutazione dello stato di attuazione del piano straordinario con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

15. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è costituito presso il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, che provvede alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, un fondo per l'occupazione giovanile — da gestire con separata ed autonoma contabilità e con le modalità fissate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale — con una dotazione di lire 2.900 miliardi, di cui lire 700 miliardi nell'anno finanziario 1985, lire 1.000 miliardi nell'anno finanziario 1986 e lire 1.200 miliardi nell'anno finanziario 1987. Tale fondo, integrato da mezzi finanziari provenienti dalla Comunità economica europea, può acquisire anche risorse provenienti da altri organismi.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità all'uopo previste dalla

legge recante « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

Art. 2.

*(Incentivi per favorire l'occupazione)*

1. A favore delle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per ogni lavoratore assunto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, è corrisposto per tutta la durata del relativo contratto un contributo pari al 30 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore assunto.

2. Detto contributo è elevato al 40 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali civili, militari e biomedici, e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Lo stesso contributo è concesso altresì alle imprese artigiane operanti nel settore delle produzioni tradizionali individuate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate.

3. Il predetto contributo è cumulabile con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto.

4. Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Fondo nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno, a valere sulle proprie disponibilità, con le modalità fissate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.